

COMUNE DI MARCIANA
Prov. LIVORNO

Regolamento delle attività rumorose

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee (nello specifico 5 classi) alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento: diurna (06.00-22.00)	Tempi di riferimento: notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali (non pertinente)	65	65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento: diurna (06.00-22.00)	Tempi di riferimento: notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali (non pertinente)	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali **non** si applicano nei seguenti casi :

- nelle aree classificate nella classe VI, per altro non presente nel territorio comunale;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- al rumore prodotto da:
 - dalle infrastrutture stradali, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

valori limite di qualità - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento: diurna (06.00-22.00)	Tempi di riferimento: notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali (non pertinente)	70	70

valori di attenzione - Leq in dB(A)

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione.

In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

2. Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella III classe salvo siano assegnati a classe inferiore nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio. La classificazione suddetta è applicata all'interno degli edifici.

ART. 3

PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Sub-Dipartimento Provinciale di Piombino e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. n.6.

Le tecniche di risanamento potranno essere mutate dalle linee guida emanate dalla Regione Toscana con Delibera n° 77 del 22.02.2000 o da pubblicazioni specialistiche in materia.

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

1. titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
2. i richiedenti il rilascio di:
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Sono sempre da annoverare tra le attività che non comportano emissioni acustiche di rilievo, le sotto citate attività , sempre che non adottino apparecchiature climatizzanti o elettroamplificanti il suono:

(elenco non esaustivo)

uffici commerciali e professionali, boutiques ed attività similari, sedi societarie, banche e uffici postali, attività di vendita e / o noleggio di prodotti telecomunicativi, gioiellerie ed affini, cartolerie e similari.

Queste tipologie di attività potranno sopperire al disposto tecnico con una autocertificazione presentata in forma di atto notorio .

ART. 5

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 6

DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

Tale deroga è autorizzata dal Sindaco del comune di Marciana attraverso la procedura prevista dall'art. 16.

CAPO 1 - NORME TECNICHE

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 7

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione (vedi Dlgs. n° n° 262 del 4.09.2002) e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere predisposto tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 8

ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili** al di sopra dei limiti di zona e' consentito (in inverno) nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili** al di sopra dei limiti di zona e' consentito (in estate) nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 ; il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali** al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è mai consentito, e questo in particolare in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II. Nei casi di cui sopra è possibile effettuare l'attivazione delle macchine rumorose previa autorizzazione in deroga di cui all'articolo 16. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

L'elenco delle macchine rumorose è censibile attraverso la valutazione del rischio da rumore effettuata da ciascuna impresa attraverso la procedura di cui all'art. 190 del DLgs. n° 81/2008 e comunque in base ai dati ANCE.

Il periodo estivo è ricompreso tra il 1 maggio ed il 15 ottobre.

ART.9 LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali.

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. del 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

ART. 10 EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Sezione 2 MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 11 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all' art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano-bar, serate musicali, ecc.), quando non superino complessivamente 10 giornate nell'arco del periodo tra il 15 aprile ed il 15 ottobre, con una concentrazione massima di 5 eventi in un mese.

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 12

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Salvo quanto previsto all'art. 11 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, queste potranno essere esercitate attraverso inoltre al Sindaco di specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività.

Il Sindaco, acquisito il parere della A.S.L. n.6, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

L'Amministrazione comunale, con separato atto, elaborerà un regolamento per la gestione di queste aree e le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in queste aree, specifico per ciascuna area, in accordo con quanto stabilito dalle linee guida di cui alla LR 89/98, art. 2, lett. c.

ART. 13

ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00 nel periodo invernale, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 nel periodo estivo.

I limiti imposti sono:

70 dB dalle ore 10,00 alle ore 22,00

60 dB dalle ore 22,00 alle ore 24,00

Tra le ore 24,00 e le ore 01,00 l'estensione potrà essere ammessa solo con particolari accorgimenti tecnici tenendo presente anche quanto precisato dalle linee guida UNI.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Per tutti i tipi di manifestazione a carattere temporaneo non è consentito il superamento dei limiti di zona senza richiesta di procedura di deroga.

ART. 14

LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. del 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE
CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE

ART.15

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli precedenti, necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 7 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e acquisito il relativo parere della locale ASL, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 16

**AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE
(DEROGA SEMPLIFICATA)**

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante protempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.

Le manifestazioni e gli spettacoli potranno essere esercitate secondo le seguenti modalità indicate:

Dalle h. 10,00 alle h. 22,00 con limite di 70 dB (A).

Dalle h. 22,00 alle h. 24,00 con limite di 60 dB (A).

Per le attività che non rientrano nei casi previsti occorre il rilascio dell'autorizzazione in deroga non semplificata di cui al successivo art. 17.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

ART. 17

**AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE
(DEROGA NON SEMPLIFICATA)**

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti (sia di carattere orario, o di intensità sonora, o di entrambi i casi) occorre presentare al Sindaco, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, domanda che dovrà contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, comprensiva di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente.

L'autorizzazione sarà rilasciata dall'Amministrazione Comunale sentito il parere della locale ASL.

TITOLO III

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 18

MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito (inverno ed estate) nei giorni feriali, esclusa la domenica, dalle ore 9,00 alle 20,00. Nei giorni festivi , dalle 16,00 alle 20,00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 19

MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali invernali, ore 9.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali estivi e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi invernali ed estivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 20

ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998.

Quindi chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dall'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n° 447-1995, svolge attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ; alla stessa sanzione soggiace il titolare dell'autorizzazione comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal Comune in conformità con gli indirizzi regionali.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART. 22

SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 23

DISPOSIZIONI CIRCA LE FASCE DI PERTINENZA STRADALI

A partire dalla mezzzeria delle strade individuate all'art. 4 comma 1 punto terzo, sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

1. mt. 150 per le infrastrutture classificate B
2. mt. 100 per le infrastrutture classificate C e D
3. mt. 50 per le infrastrutture classificate E e F

Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui ai successivi articoli sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al punto precedente.

ART. 24

PARTICOLARITA' DELLA ZONA PORTUALE PROMISCUA CON LA ZONA URBANA

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 4 del DPCM del 14.11.1997, circa l'esclusione del criterio differenziale, si stabilisce che sono considerate infrastrutture marittime le macchine mobili o fisse utilizzate per l'alaggio delle imbarcazioni.

Ciò premesso queste attività soggiacciono a quanto stabilito per le attività edili, è potranno quindi essere attivate in orari stabiliti dall'art. 8 del presente regolamento.

ART. 25

NORMA FINALE

Per quanto non stabilito nel presente regolamento circa le documentazioni da inviare per la relazione previsionale di impatto acustico e clima acustico si fa riferimento a quanto stabilito dalla delibera della G.R. della Toscana del 13.07.1999, n° 788.